

**DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' E/O  
INCOMPATIBILITA'**

**(ART. 20 d.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39)**

*Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000*

**ANNO 2019**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ Andrea Emilio Gotelli \_\_\_\_\_

nato/a a Genova \_\_\_\_\_ il 17 agosto 1956 \_\_\_\_\_

titolare dell'incarico di Dirigente Responsabile U.O. Risorse Finanziarie e Controllo di Gestione \_\_\_\_\_

ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti previste dall'art. 76 del D.P.R. medesimo, sotto la propria personale responsabilità,

- o presa visione del d.lgs. 39/2013;
- o presa visione delle disposizioni impartite al riguardo dal Direttore Generale e dal Responsabile della trasparenza

**DICHIARA**

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di inconferibilità previste dagli artt. 3,4 e 7 del d.lgs. 39/2013;
- di non trovarsi in alcuna delle cause ostative di incompatibilità previste dagli artt. 9, 11, 12 e 13 del d.lgs. 39/2013;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi al mantenimento dell'incarico.

In fede

Luogo e data Genova 29 ottobre 2019 \_\_\_\_\_

**Il dichiarante**

Andrea Emilio Gotelli \_\_\_\_\_

Articolo 76 DPR 445/2000

Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalle professione e arte.